



REPUBBLICA ITALIANA

La Corte d'Appello di Torino
Sezione Seconda Penale

SENT. N. 3935
del 18/07/2023
R.G. App. 1379/24
R.G. N.R. 12484/23

composta dai Magistrati:
Alessandra Bassi
Monica Giordani
Giulia Pravon

Presidente rel.
Consigliere
Consigliere

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nel procedimento penale a carico di

[REDACTED]

[REDACTED]

PARTI CIVILI:

[REDACTED]

[REDACTED]

IN PRIMO GRADO IMPUTATO

1) delitto p. e p. dall'art. 572 co. 1 e 2 cod. pen.

perché, con condotte reiterate nel tempo, usando violenza nei confronti della compagna convivente [REDACTED] con frequenza pressoché quotidiana ed in particolare:

- insultandola abitualmente con espressioni del tipo "puttana, troia di merda, ciucciaccazzi";
- spingendola nel corso delle liti;
- tra l'agosto ed il settembre 2019, spingendola contro una cassapanca all'interno della loro abitazione, tanto che la vittima riportava una tumefazione al quinto dito del piede destro, non refertata;
- minacciandola continuamente di farla sfregiare con l'acido da alcuni amici e di farla uccidere;
- controllandone gli spostamenti per motivi di gelosia e talvolta rinchiudendola nell'abitazione per impedirle di uscire da sola, contattando anche la madre [REDACTED] per informarsi su dove si trovasse la compagna;
- a partire dal lockdown del 2020, aggredendola spesso fisicamente con calci e pugni su tutto il corpo, nonché spingendola e sputandole addosso;
- nel corso del pranzo di Natale dell'anno 2022 insieme ai familiari della vittima, insultandola con espressioni del tipo "puttana";

CS

- da ultimo, in data 8 giugno 2023, colpendola con quattro pugni al costato destro e dicendole "muori, dai muori, vediamo quanto ci metti a morire", per poi colpirla con una ginocchiata alla coscia sinistra facendola così cadere a terra, cagionandole le lesioni personali di cui al successivo capo 2);

maltrattava la predetta persona onesta, cagionandole penose condizioni di vita.

Con l'aggravante di aver commesso il fatto in presenza del figlio minore degli anni diciotto,

ComMESSO in Rivoli, dall'anno 2019 e sino all'8 giugno 2023

2) delitto p. e p. dagli artt. 582, 585, 576 co. 1 n. 5), 577 co. 1 n. 1) cod. pen.

perché, aggredendo la compagna convivente, colpendola con quattro pugni al costato destro e dicendole "muori, dai muori, vediamo quanto ci metti a morire", per poi colpirla con una ginocchiata alla coscia sinistra facendola così cadere a terra, le cagionava lesioni personali inizialmente diagnosticate quali "frattura chiusa di due costole" con prognosi di giorni 20, poi meglio diagnosticate quali "fratture costali post traumatiche scomposte con associato versamento pleurico sovrainfetto e contusione polmonare; pielonefrite a focolai multipli conseguenti ad aggressione fisica", ad oggi giudicate guaribili in giorni 38 s.c.

Con l'aggravante di aver commesso il fatto in occasione della commissione del delitto di maltrattamenti di cui al precedente capo 1).

Con l'aggravante di aver commesso il fatto contro la persona stabilmente convivente con il colpevole e ad esso legata da relazione affettiva.

ComMESSO in, in data 8 giugno 2023

3) delitto p. e p. dagli artt. 110, 609-bis co.1 e 2, 609-ter co. 1 n. 1) e co. 2 cod. pen.

perché, con violenza, abuso di autorità e comunque abusando delle condizioni di inferiorità fisica e psichica del minore, accompagnando il figlio minore di soli otto anni, da una ignota meretrice, ed in concorso con la stessa, lo costringeva a subire atti sessuali contro la sua volontà ed in particolare il toccamento degli organi genitali.

Con l'aggravante di aver commesso il fatto nei confronti di persona della quale il colpevole sia il genitore.

Con l'aggravante di aver commesso il fatto nei confronti di persona che non ha compiuto gli anni dieci.

Procedibilità d'ufficio trattandosi di fatto commesso nei confronti di persona che non ha compiuto gli anni diciotto nonché di fatto commesso dal genitore.

ComMESSO in luogo e data da accertare, comunque in epoca prossima al giugno 2023

Con la recidiva reiterata e specifica

IMPUTATO APPELLANTE

avverso la **sentenza del 22 febbraio 2024 del Gup del Tribunale di Torino** che ha pronunciato il seguente dispositivo:

"Visti gli artt. 442, 533, 535 cod. proc. pen.,

dichiara responsabile dei reati lui ascritti, unificati dal vincolo della continuazione, e riconosciuta la circostanza attenuante di cui all'art. 609 bis u.c. cod. pen. prevalente sulle circostanze aggravanti e sulla recidiva contestate, lo condanna alla pena (già ridotta per la scelta del rito) di anni 3 mesi 4 di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali e di mantenimento in carcere.

Visti gli artt. 538 e segg. cod. proc. pen.,

dichiara tenuto e condanna l'imputato al risarcimento dei danni subiti dalle parti civili costituite, da liquidarsi in separato giudizio, liquidando sin d'ora a titolo di provvisoria la somma di €5.000,00, già comprensiva di rivalutazione e interessi dal fatto alla sentenza, oltre interessi legali dalla sentenza al saldo;

Dichiara tenuto e condanna l'imputato alla rifusione delle spese processuali sostenute dalle parti civili predette, che liquida in complessivi € 1.311,70, oltre rimborso forfetario e accessori come per legge, da versarsi a favore dell'Erario".

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con l'**impugnata sentenza**, pronunciata all'esito del giudizio abbreviato, il G.u.p. del Tribunale di Torino ha giudicato [REDACTED] responsabile dei reati di cui al capo 1) ex art. 572, commi primo e secondo, cod. pen. (per avere usato abituale violenza nei confronti della convivente [REDACTED], cagionandole penose condizioni di vita), al capo 2) ex artt. 582, 585, 576, comma primo n. 5), 577, comma primo n. 1), cod. pen. (per avere aggredito la compagna [REDACTED] con quattro pugni al costato destro e successivamente con una ginocchiata alla coscia sinistra, facendola così cadere a terra e cagionandole lesioni personali giudicate guaribili in giorni 38) e al capo 3) ex artt. 110, 609-bis, commi primo e secondo, e 609-ter, comma primo n. 1) e comma secondo, cod. pen. (per avere, in concorso con una ignota meretrice, con violenza, abuso di autorità e comunque abusando delle condizioni di inferiorità fisica e psichica del figlio minore degli anni dieci, costretto quest'ultimo a subire atti sessuali contro la sua volontà, in particolare, il tocco degli organi genitali) e – unificati i fatti sotto il vincolo della continuazione, riconosciuta la circostanza attenuante di cui all'art. 609-bis, ultimo comma, cod. pen. in regime di equivalenza con le circostanze aggravanti e la recidiva contestata, operata infine la riduzione per la scelta del rito – lo ha condannato alla pena di anni tre e mesi quattro di reclusione.

2. Con l'**atto d'appello**, la difesa di [REDACTED] chiede, la riforma della sentenza per i seguenti motivi.

2.1. Con il **primo motivo**, invoca l'assoluzione dell'imputato dai reati contestati ai capi 1) e 3).

2.2. Con il **secondo motivo**, in subordine, in relazione al capo 3), sollecita il riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 114, comma primo, cod. pen.

2.3. Con il **terzo motivo**, in ulteriore subordine, chiede la concessione delle circostanze attenuanti generiche e, per l'effetto, la riduzione la pena inflitta sul minimo edittale.

3. Il **processo d'appello** è stato celebrato in presenza.

Preliminarmente, questa Presidente ha rappresentato alle parti che, tenuto conto del trattamento sanzionatorio comminato dall'ultimo comma dell'art. 609-ter cod. pen. come modificato con l. n. 69 del 2019 (entrata in vigore il 9 agosto 2019), la competenza per materia a giudicare le violenze sessuali su minori degli anni dieci spetta alla Corte d'assise e, dunque, in grado d'appello, alla Corte d'assise d'appello.

Il Procuratore generale e la difesa delle parti civili nulla hanno eccepito e la difesa dell'imputato si è rimessa alla decisione della Corte.

3.1. All'esito della camera di consiglio, la Corte ha pronunciato il dispositivo in calce, con cui ha dichiarato la propria incompetenza per materia, disponendo la trasmissione degli atti alla Corte d'assise d'appello.

4. Questa Corte è incompetente per materia a giudicare i reati ascritti all'imputato.

4.1. Come si evince dalla lettura dell'editto accusatorio, [REDACTED] è imputato *sub* capo 3) del delitto di cui agli artt. 609-bis e 609-ter, ultimo comma, cod. pen., per avere posto in

essere atti di violenza sessuale sul proprio figlio di otto anni, fatto commesso nel giugno 2023; in ordine a tale reato, così come per i due reati connessi *sub* capi 1) e 2), egli è stato giudicato penalmente responsabile all'esito del giudizio abbreviato di primo grado celebrato dinanzi al Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Torino.

4.2. A seguito della modifica introdotta dall'art. 13, comma 2, lett. b) della legge 19 luglio 2019, n. 69, entrata in vigore il 9 agosto 2019, la circostanza aggravante dell'avere commesso il fatto in danno di minori di anni dieci (art. 609-ter, ultimo comma, cod. pen.) comporta il raddoppio della pena prevista per il delitto non aggravato (da sei a dodici anni di reclusione), di tal che la competenza a decidere spetta, ai sensi degli artt. 4 e 5 cod. proc. pen., alla Corte di assise, salvo si proceda con giudizio abbreviato avanti al Giudice dell'udienza preliminare.

Quanto al giudizio di gravame, la competenza per materia spetta in ogni caso alla Corte di assise d'appello.

Quanto ai restanti delitti in contestazione, trova applicazione la competenza per materia determinata dalla connessione disposta dall'art. 15 cod. proc. pen.

5. La Corte ritiene di discostarsi dal principio di diritto di recente affermato dalla Sezione Terza della Corte Suprema di cassazione nella sentenza del 14 giugno 2024, n. 28485, secondo cui *"l'incompetenza per materia o per territorio derivante da connessione ai sensi degli artt. 15 e 16 cod. proc. pen., non rilevata d'ufficio o eccepita prima della conclusione dell'udienza preliminare o, quando questa manchi, subito dopo il compimento per la prima volta dell'accertamento della costituzione delle parti in dibattimento, non può essere né eccepita né rilevata per la prima volta in sede di legittimità, ostandovi il disposto dell'articolo 21, comma 3, cod. proc. pen."*

5.1. Ed invero, nel caso sottoposto al vaglio della Corte regolatrice (come in quello di specie), non viene, a ben vedere, in rilievo (soltanto) l'incompetenza per materia derivante da connessione bensì (anche) l'incompetenza per materia *tout court* in relazione al delitto di cui al combinato disposto degli artt. 609-bis e 609-ter, ultimo comma, cod. pen. *sub specie* della violenza sessuale commessa in danno del minore infradecenne, fattispecie incriminatrice per la quale è prevista *ex lege* – in considerazione del trattamento sanzionatorio vigente all'epoca del fatto – la competenza per materia, funzionale, non derivante da connessione, della Corte d'assise e, nella fase del gravame, della Corte d'assise d'appello. Si tratta in altri termini di incompetenza per materia "pura", diretta e non derivante dalla connessione, che non può non essere rilevata secondo il regime dell'art. 21, comma 1, cod. proc. pen. in ogni stato e grado del procedimento.

Nello stesso *incipit* del discorso giustificativo svolto nella indicata pronuncia della Sezione Terza a supporto della sopra ricordata affermazione di principio (nel paragrafo 4), si esordisce rilevando che, *"nel caso di specie, tuttavia, tale principio non può trovare applicazione, in quanto si versa nell'ipotesi di competenza per materia determinata da ragioni di connessione, disciplinata dall'art. 15 cod. proc. pen. Non vi è dubbio, infatti, che per le residue imputazioni, diverse da quelle per le quali vi è la competenza della Corte d'assise, la competenza spettava al*

Tribunale in composizione collegiale. Tuttavia, trattandosi di competenza per materia determinata da ragioni di connessione, trova applicazione la norma di cui all'art. 21, comma 3, cod. proc. pen., a norma del quale l'incompetenza derivante da connessione, tra cui rientra l'ipotesi di cui all'art. 15 cod. proc. pen., "è rilevata o eccepita, a pena di decadenza, dei termini previsti dal comma 2", ossia prima della conclusione dell'udienza preliminare o, se questa manchi, entro il termine previsto dall'art. 491, comma 1".

Da tale argomentare, si evince come il regime di determinazione della competenza e, per l'effetto, il correlativo regime di deducibilità dell'incompetenza siano stati stabiliti con riguardo alle "residue imputazioni, diverse da quelle per le quali vi è la competenza della Corte d'assise", senza considerare che nei confronti del ricorrente per cassazione erano contestati non soltanto dei reati per i quali la competenza per materia della Corte d'assise derivava dalla connessione, ma anche reati per i quali (appunto quelli di cui agli artt. 609-bis e 609-ter, ultimo comma, cod. pen. per violenza sessuale in danno di minore infradecenne) sussisteva la competenza per materia della Corte d'assise, diretta e non derivata.

Al fine di stabilire la competenza per materia del giudice e, di conseguenza, il correlato regime di deducibilità dell'eventuale incompetenza si deve avere riguardo all'intera platea delle contestazioni elevate nei confronti dell'imputato, di tal che, ove allo stesso siano contestati reati di competenza del Tribunale e reati di competenza della Corte d'assise (come appunto quello ex artt. 609-bis e 609-ter, ultimo comma, cod. pen.), la competenza per materia pura della Corte di assise e, quindi, della Corte di assise d'appello nella fase del gravame, non può non attrarre anche i residui reati connessi in ossequio al disposto dell'art. 15 cod. proc. pen., con conseguente regime di rilevanza dell'incompetenza - unico per tutti i reati - di cui all'art. 21, comma 1, cod. proc. pen.

5.2. Conferma la validità della soluzione ermeneutica prescelta da questa Corte la consolidata giurisprudenza di legittimità in tema di incompetenza per materia.

Nei plurimi casi in cui la Corte di cassazione ha annullato senza rinvio disponendo la trasmissione degli atti alla Corte d'assise d'appello sulla scorta della rilevata incompetenza per materia, funzionale, dedotta per la prima volta in cassazione, si trattava pacificamente di procedimenti nei quali, oltre al/i reato/i per il/i quale/i operava la suddetta competenza per materia o funzionale, erano contestati al/gli imputato/i anche altri reati non di competenza della Corte d'assise legati ai primi da connessione e, in nessuno di detti casi, la Cassazione ha rilevato la decadenza/preclusione ex art. 21, comma 3, cod. proc. pen., ma ha - condivisibilmente - applicato l'art. 21, comma 1, cod. proc. pen.

Si veda per tutte la sentenza della Sezione Quinta della Corte Suprema (n. 31673 del 13/06/2017, Rv. 270879-01), in cui si è affermato il principio di diritto secondo cui *"per i delitti di cui agli artt. 600 e 601 cod. pen (rispettivamente riduzione in schiavitù e tratta di persone) la competenza in appello appartiene alla Corte d'assise d'appello anche quando il giudizio di primo grado sia stato celebrato con il rito abbreviato dinanzi al giudice dell'udienza preliminare; si tratta di competenza funzionale, con la conseguenza che la violazione della relativa disciplina*

determina, ex art. 178, comma 1, lett. a) e 179, comma 1, cod. proc. pen., una nullità assoluta e, pertanto, insanabile e rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio, ivi compreso quello di legittimità". Nel caso sottoposto al vaglio della Corte regolatrice, oltre a detti reati di competenza della Corte d'assise, all'imputato erano contestati anche altri reati di competenza del Tribunale e l'incompetenza per materia era stata fatta valere per la prima volta in cassazione.

Nella motivazione di tale sentenza, si legge infatti che, "come le sezioni Unite di questa Corte hanno avuto modo di precisare, in ipotesi di competenza funzionale, la violazione della relativa disciplina, determina ai sensi degli artt. 178, comma 1, lett. a), e 179, comma 1, cod. proc. pen., una nullità assoluta e insanabile, rilevabile di ufficio in ogni stato e grado del processo e quindi anche nel giudizio di Cassazione (Sez. U, n. 4419 del 25/01/2005 - dep. 08/02/2005, Gioia, Rv. 229981). 2.3. Pertanto, pur non essendo stata eccepita dinanzi alla Corte d'appello di Bari, l'incompetenza funzionale della stessa Corte di Appello in ordine ai reati di cui agli artt. 600 cod. pen. (contestati sia a OSCURATO, sia a OSCURATO) e all'art. 601 cod. pen. (imputato solo a OSCURATO), la nullità assoluta e insanabile, rilevabile di ufficio in ogni stato e grado del processo della sentenza di appello, deve essere rilevata da questa Corte.

Il conseguente annullamento deve investire anche i capi relativi al reato di cui all'art. 3 l. n. 75 del 1958, pure ascritti ad entrambi gli imputati, perché, come affermato da questa Corte, allorquando due procedimenti, alcuni appartenenti alla cognizione della Corte d'assise ed altri a quella del Tribunale, sono stati riuniti (anche per mere ragioni di connessione probatoria) in sede di giudizio abbreviato davanti al giudice per le indagini preliminari, competente a decidere sull'appello è sempre la Corte d'assise di appello (sez. 3, n. 32322 del 05/02/2015 - dep. 23/07/2015, Rv. 264241)".

5.3. D'altronde, diversamente opinando, si perverrebbe alla conclusione esegetica del tutto irrazionale di consentire la deduzione della incompetenza per materia anche ex officio in ogni stato e grado del procedimento (dunque, anche per la prima volta in cassazione) nel caso in cui il procedimento abbia ad oggetto un solo delitto di competenza della Corte d'assise e non anche nel caso in cui, oltre a detto delitto radicante la competenza funzionale della Corte d'assise, siano contestati all'imputato anche altri reati di competenza per materia del Tribunale, con una differenziazione dei regimi in relazione allo stesso delitto (appunto radicante la competenza dell'assise) che non trova alcuna logica né giuridica giustificazione e che risulterebbe all'evidenza in contrasto con il dettato degli artt. 3 e 24 della Carta Fondamentale.

5.4. Altre considerazioni di carattere sistematico impongono di ritenere possibile la deduzione della incompetenza per materia anche derivante da connessione in ogni stato e grado del procedimento.

Nell'argomentare il principio di diritto secondo cui "la Corte di assise può rilevare l'incompetenza per materia per ragioni di connessione anche se la relativa eccezione non sia mai stata sollevata dalle parti nel corso dell'udienza preliminare. (Fattispecie in cui la Corte di assise investita di un procedimento riguardante i delitti di omicidio, partecipazione ad associazione mafiosa ed estorsione aveva dichiarato con sentenza l'incompetenza per connessione con

riferimento ai reati di competenza del Tribunale)" (nella sentenza n. 40879 del 03/10/2012, Rv. 253473-01), la Sezione Prima penale della Corte di cassazione ha affermato che "l'udienza preliminare è fase comune sia ai procedimenti innanzi al Tribunale che alla Corte di Assise e che solo a seguito del decreto di rinvio a giudizio, che indirizza il processo verso l'uno o l'altro giudice, può presentarsi una questione di tal genere (incompetenza)"; "prima della fase dell'udienza preliminare" "non è dato ancora sapere quali saranno le determinazioni del G.U.P. in ordine agli esiti dell'udienza preliminare, e, ancor meno, quale sarà il giudice dibattimentale che il G.U.P. individuerà nell'ipotesi di emissione del decreto che dispone il giudizio. Sicché, in tale fase, non è neppure astrattamente ipotizzabile, prima dell'emissione del decreto che dispone il giudizio, la formulazione di una questione di incompetenza per materia derivante da connessione o, più esattamente, come nel caso di specie, derivante dall'insussistenza della connessione, riferita al Tribunale e alla Corte di Assise della medesima sede, apparendo, invero, del tutto illogico configurare in tal caso per la difesa dell'Imputato, un onere improprio, nel senso che essa sarebbe tenuta a sollevare un'eccezione d'incompetenza dinanzi ad un giudice funzionalmente competente a conoscere dell'unico procedimento, e che ben avrebbe potuto, in assenza di ragioni di connessione tra i reati - la cui insussistenza nel presente giudizio lo stesso Tribunale non risulta contestare - disporre il rinvio a giudizio degli imputati, dinanzi a giudici diversi (il Tribunale e la Corte di Assise)".

Il percorso argomentativo svolto dalla Sezione Prima penale della Cassazione nel testè citato arresto (secondo cui, si ribadisce, l'udienza preliminare è fase comune sia ai procedimenti innanzi al Tribunale che alla Corte di Assise, sicché in tale fase risulta nella sostanza non deducibile, in quanto insussistente, l'incompetenza per materia) non può non essere mutuato in relazione al caso, appunto ricorrente nella specie, in cui il processo di primo grado sia celebrato in abbreviato dinanzi al Giudice dell'udienza preliminare. Detto giudice risulta, infatti, pacificamente competente per materia a giudicare in ordine ai reati di competenza della Corte d'assise, di tal che - replicato il principio di diritto affermato nella richiamata decisione n. 40879/2012 - sarebbe "del tutto illogico configurare in tal caso per la difesa dell'Imputato, un onere improprio, nel senso che essa sarebbe tenuta a sollevare un'eccezione d'incompetenza dinanzi ad un giudice funzionalmente competente a conoscere dell'unico procedimento".

In altri termini, in caso di delitto di competenza della Corte d'assise, l'udienza preliminare e, di conseguenza, l'eventuale giudizio abbreviato ivi instaurato sono ritualmente incardinati dinanzi al G.u.p. Mentre nella fase dell'udienza preliminare può sussistere l'incompetenza per territorio di tale giudice, di tal che la stessa deve essere dedotta a pena di decadenza ovvero essere definitivamente sanata con l'opzione per il rito abbreviato, in quella stessa fase, l'incompetenza per materia, funzionale, non esiste perché il G.u.p. è competente a conoscere la regiudicanda, sicché l'incompetenza per materia è suscettibile di realizzarsi soltanto una volta che sia stato emesso il rinvio a giudizio dinanzi al giudice "sbagliato" (cioè davanti al Tribunale ordinario e non alla Corte d'assise) ovvero, allorché il processo sia celebrato con il giudizio abbreviato, una volta che sia stato emesso il decreto di citazione dinanzi alla Corte d'appello

"ordinaria" e non alla Corte d'assise d'appello. In siffatti casi, non può, pertanto, valere lo sbarramento processuale previsto dal combinato disposto dei commi 2 e 3 dell'art. 21 cod. proc. pen.

Tanto dimostra con plastica e luminosa evidenza la *ratio* della rilevabilità in ogni stato e grado del procedimento della incompetenza per materia.

Incompetenza per materia che sussiste anche nell'ipotesi in cui - come nella specie - si proceda per uno o più reati di competenza della Corte d'assise e altri reati connessi di competenza del Tribunale, sussistendo per i primi la competenza diretta, pura, non derivante da connessione, della Corte d'assise, che non può non attrarre a sé la competenza a giudicare degli altri reati ai sensi dell'art. 15 cod. proc. pen., con il conseguente regime di deducibilità previsto dal comma 1 dell'art. 21 cod. proc. pen.

Sulla scorta delle considerazioni che precedono, nel caso di specie, essendo stato il giudizio di primo grado celebrato con il giudizio abbreviato dinanzi al Giudice per l'udienza preliminare, nella relativa fase processuale di incardinamento di tale rito speciale non vi sarebbero stati neanche i presupposti per far valere l'incompetenza per materia, essendo il G.u.p. competente per materia a decidere il processo.

5.5. Né, per le ragioni testè illustrate, l'incompetenza per materia avrebbe potuto essere dedotta con l'atto d'appello: prima dell'assegnazione del procedimento a una determinata Sezione della Corte d'appello (ordinaria ovvero d'assise) e, quindi, prima della notifica del decreto ex art. 601 cod. proc. pen., la difesa non ha avuto alcuna concreta possibilità di realizzare se effettivamente il giudizio d'appello (si ribadisce, da chiamare nella specie dinanzi alla Corte d'assise d'appello) sarebbe stato o meno correttamente incardinato dinanzi a quest'ultima.

5.6. Rafforza l'assunto della deducibilità in ogni stato e grado della incompetenza per materia anche la previsione dell'art. 438, comma 6-*bis*, cod. proc. pen., secondo cui l'accesso al giudizio abbreviato preclude definitivamente la possibilità di eccepire "*ogni questione sulla competenza per territorio del giudice*", lasciando con ciò sempre aperta la deducibilità, nonostante il rito speciale prescelto, della incompetenza per materia, anche derivante da connessione.

5.7. In ultimo, valga svolgere alcune considerazioni in ordine alla disciplina dell'art. 21, comma 3, cod. proc. pen.

Detta disposizione è certamente applicabile tanto in caso di incompetenza per territorio derivante da connessione, quanto in caso di incompetenza per materia derivante da connessione.

Nondimeno, in caso di incompetenza per materia derivante da connessione, l'art. 21, comma 3, cod. proc. pen. non può operare nell'ipotesi di procedimento monosoggettivo, atteso che, giusta l'operatività del disposto dell'art. 15 cod. proc. pen., il reato per il quale vi sia la competenza per materia della Corte d'assise non può non comportare l'"attrazione" nella competenza di quest'ultimo giudice anche di tutti gli altri reati connessi con il primo (sebbene non di competenza del Tribunale) e, a cascata, l'applicazione in relazione a tutti i reati oggetto



del procedimento del correlato regime di deducibilità di cui all'art. 21, comma 1, cod. proc. pen. (cioè anche d'ufficio, in ogni stato e grado del procedimento).

Diversamente, la disposizione dell'art. 21, comma 3, cod. proc. pen. può, *rectius* deve, trovare applicazione nel caso di incompetenza per materia derivante da connessione in un procedimento plurisoggettivo in cui soltanto alcuni degli imputati siano investiti da contestazioni per le quali sussista la competenza per materia della Corte d'assise.

In siffatta ipotesi, coloro i quali non siano attinti dalla contestazione di un reato di competenza dell'assise potranno certamente far valere l'incompetenza per materia derivante dalla connessione in virtù del consolidato principio di diritto secondo cui, in tema di competenza determinata dall'ipotesi di connessione oggettiva fondata sull'astratta configurabilità del vincolo della continuazione fra le analoghe, ma distinte, fattispecie di reato ascritte ai diversi imputati, l'identità del disegno criminoso perseguito è idonea a determinare lo spostamento della competenza per connessione, sia per materia, sia per territorio, solo se l'episodio o gli episodi in continuazione riguardino lo stesso o - se sono più di uno - gli stessi imputati, giacché l'interesse di un imputato alla trattazione unitaria dei fatti in continuazione non può pregiudicare quello del coimputato a non essere sottratto al giudice naturale secondo le regole ordinarie della competenza (In motivazione, la Corte ha evidenziato la differenza strutturale tra l'ipotesi di cui all'art. 12 lett. b) e quella di cui all'art. 12 lett. c) cod. proc. pen.) (Sez. 2, n. 57927 del 20/11/2018, Rv. 275519-01).

Ferma la possibilità per il soggetto imputato nell'ambito di un procedimento plurisoggettivo cui non sia però contestato un reato di competenza della Corte d'assise di far valere l'incompetenza per materia derivante dalla connessione (chiedendo di essere giudicato separatamente dinanzi al Tribunale, proprio giudice naturale), detta eccezione dovrà, nondimeno, essere dedotta entro lo sbarramento di cui all'art. 21, comma 3, cod. proc. pen.

Dunque, già in udienza preliminare, chiedendo di separare la propria posizione da quella degli imputati del reato radicante la competenza della Corte d'assise e di essere giudicato dinanzi al proprio giudice naturale (cioè il Tribunale).

6. Tirando le fila di quanto sopra, deve essere dichiarata l'incompetenza per materia in favore della Corte di assise d'appello, essendosi il giudizio di primo grado svolto, ritualmente, avanti il Giudice dell'udienza preliminare.

P.Q.M.

Visti gli art. 21, comma 1, 23 e 596 cod. proc. pen.,
nel giudizio d'appello avverso la sentenza pronunciata in data 22 febbraio 2024 dal Giudice
dell'udienza preliminare del Tribunale di Torino nei confronti di [REDACTED]
dichiara la propria incompetenza per materia e dichiara la competenza della Corte d'Assise
d'Appello cui gli atti vanno trasmessi.

Torino, il 18 luglio 2024

La Presidente est.

Alessandra Bassi



Depositato in cancelleria oggi 22/07/2024

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Dott.ssa Alessandra MANCINI